
DOTT. GIOVANNI DI GIUNTA

Via A. Da Messina, 67 - 95029 Viagrande (CT)

Cell. 366-5619623

giovannidigiunta@hotmail.it

In tema di porto d'armi non pochi problemi sta suscitando una circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, esattamente la nr. 557/LEG/225.00 del 28 novembre 2014. Con tale provvedimento il Ministero dispone, sic et simpliciter, che non possono essere rilasciate licenze di caccia a chi ha subito condanne penali, nonostante sia intervenuta la riabilitazione. In buona sostanza, secondo il Ministero, una condanna penale ascrivibile all'art. 43 del T.U.L.P.S., seppur datata nel tempo, rende comunque inidoneo l'amministrato al rilascio del titolo di polizia.

È notorio che in materia di detenzione di armi e munizioni l'Autorità di pubblica sicurezza è vincolata da rigidi parametri, quali la tutela dell'ordine pubblico, la perfetta sicurezza riguardo all'uso corretto delle armi stesse, l'esigenza che chi detiene armi possa vantare una condotta trasparente ed irreprensibile. Ma se questo è il lato negativo della questione, è vero pure che fatti contestati molti anni prima dalla domanda di rilascio del titolo, assumono giocoforza un peso specifico talmente ridotto da togliere rilevanza a quelle condotte che probabilmente furono riprovevoli all'epoca, ma non più rilevanti oggi.

Pagina 1 di 3

Giovanni Di Giunta, cell: 366 5619623 - Stefano Privitera, cell: 346 6867096 -
Vincenzo Salamone, cell: 329 4671965

Codice fiscale n. 90051890870

Ma c'è di più. A seguito di tale circolare diverse Questure non solo negano il rilascio del porto d'armi ma, addirittura, rigettano l'istanza di rinnovo dopo anni di regolare e continuo rilascio. Un caso emblematico si è verificato in provincia di Messina. Un cacciatore era stato deferito all'A.G. per lesioni cagionate ad un terzo ben 45 anni addietro, ma ciò nonostante, ritenuto soggetto affidabile, per più di trent'anni il Questore gli aveva, ininterrottamente, rilasciata la licenza. Bene, dopo quasi mezzo secolo dal fatto penalmente rilevante, nonostante la condotta irreprensibile continuamente tenuta, la Questura, a causa di tale circolare, gli ha negato il rinnovo del titolo.

Cosa fare in tali casi. Prima di rigettare l'istanza di rilascio o rinnovo del porto d'armi l'Amministrazione è obbligata ad informare l'istante dei motivi ostativi al rilascio. In riscontro a tale nota l'interessato potrà spiegare le proprie ragioni, mettendo in evidenza il lungo lasso di tempo intervenuto dalla commissione del fatto di reato e magari l'intervenuta riabilitazione. Vero è che la riabilitazione sotto il profilo amministrativo non fa venir meno il fatto, ma è incontrovertibile che la Questura dovrà spiegare i motivi per i quali un soggetto riabilitato con specifico provvedimento giudiziale continua a non essere idoneo alla detenzione e uso di armi da caccia. Tale spiegazione non potrà ridursi ad un mero rinvio alla circolare sopra citata, ma dovrà dare conto dei motivi, attuali, per i quali quel soggetto risulterebbe inabile ad essere titolare di licenza di caccia.

Pagina 2 di 3

*Giovanni Di Giunta, cell: 366 5619623 - Stefano Privitera, cell: 346 6867096 -
Vincenzo Salamone, cell: 329 4671965*

Persistendo il diniego si aprono fondamentalmente due possibilità: il ricorso gerarchico al Prefetto o al Ministro a secondo dei casi; il ricorso giurisdizionale al T.A.R.. Sconsiglio il primo, non ho mai visto un provvedimento del Questore annullato dal Prefetto, mentre con il secondo l'interessato potrà far valere innanzi al G.A. l'eccesso di potere dell'Amministrazione sotto diversi profili sintomatici tra i quali l'assoluta irragionevolezza, il difetto d'istruttoria, la discriminazione, l'abnormità del provvedimento impugnato.

Diversi Tribunali amministrativi hanno già annullato i provvedimenti di diniego di rilascio del porto d'armi fondati esclusivamente sulle disposizioni riportate nell'infelice circolare sopra evidenziata, quindi la strada è tracciata.

Sussistendone le condizioni, non si dimentichi di chiedere espressamente al Giudice la condanna del Ministero alle spese di giustizia: condanna che, se accolta, potrà essere trasmessa alla Procura della Corte dei Conti affinché i responsabili del provvedimento di rigetto risarciscano l'Amministrazione del danno erariale cagionato.

Viagrande, il 21 novembre 2015

Dott. Giovanni Di Giunta

Pagina 3 di 3

*Giovanni Di Giunta, cell: 366 5619623 - Stefano Privitera, cell: 346 6867096 -
Vincenzo Salamone, cell: 329 4671965*